


# **COMUNE DI SAVOSA**



## **REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO COMUNALE**

del 29.03.2021

# INDICE

Art. 1	Campo di applicazione
Art. 2	Definizioni videosorveglianza dissuasiva e osservativa
Art. 3	Scopo della videosorveglianza
Art. 4	Modalità di videosorveglianza
Art. 5	Principi
Art. 6	Trasmissione di dati a terzi
Art. 7	Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini
Art. 8	Organo responsabile
Art. 9	Approvazione, entrata in vigore e abrogazioni

# REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO COMUNALE

*Visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino; 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e Allegato 2 del Regolamento della legge sulla collaborazione tra polizia cantonale e polizie comunali (RLCPol); 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)*

**Art. 1**  
**Campo di applicazione**

1 Il presente regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Savosa, eseguita dallo stesso o da suoi mandatarî.

2 Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

**Art. 2**  
**Definizioni**  
**videosorveglianza dissuasiva e osservativa**

a) Videosorveglianza dissuasiva

1 Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

2 La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

3 L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b) Videosorveglianza osservativa

1 Con videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

2 La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

**Art. 3**  
**Scopo della videosorveglianza**

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di polizia locale.

**Art. 4**  
**Modalità di videosorveglianza**

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nella modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;

b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

**Art. 5  
Principi**

<sup>1</sup> Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

<sup>2</sup> La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

<sup>3</sup> Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

<sup>4</sup> Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

**Art. 6  
Trasmissione di  
dati a terzi**

<sup>1</sup> Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

<sup>2</sup> Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

**Art. 7  
Durata di  
conservazione,  
anonimizzazione e  
distruzione delle  
immagini**

<sup>1</sup> Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 60 (sessanta) giorni.

<sup>2</sup> È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

**Art. 8  
Organo  
responsabile**

<sup>1</sup> Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

<sup>2</sup> Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Nella relativa ordinanza definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

<sup>3</sup> Vigila e garantisce sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

**Art. 9  
Approvazione,  
entrata in vigore e  
abrogazioni**

<sup>1</sup> Riservata l'approvazione del Consiglio comunale di Savosa, il presente regolamento entra in vigore il 1. giugno 2021, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

<sup>2</sup> Con l'entrata in vigore, sono abrogati il regolamento e relativa ordinanza concernenti la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Savosa del 15 dicembre 2008, rispettivamente del 1 dicembre 2009 e ogni altra disposizione contraria e incompatibile.